

STATUTO

CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA MAGENTA 374

Numero REA: RG - 73100

Codice fiscale: 00897430880

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2006 - Statuto completo	2
--	---

	allegato B al n.25282 raccolta	
	S T A T U T O "CAMMINO SOC. COOP.VA SOCIALE"	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	Art. 1 Denominazione e Sede: E' costituita con sede nel comu-	
	ne di Vittoria la società cooperativa sociale denominata	
	"CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 Durata: La Cooperativa avrà durata fino al 31 Dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assem-	
	blea straordinaria.	
	Art. 3 Norme Applicabili: Alla Cooperativa si applicano le	
	leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste	
	dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per	
	quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quan-	
	to compatibili, le disposizioni sulle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-	
	ni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma del	
	socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni,	
	nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.	
	381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 Scopo: Lo scopo mutualistico che i "soci lavoratori"	

	della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata, continuità di occupa-	
	zione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali. La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di per-	
	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La Coopera-	
	tiva potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche	
	delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione ita-	
	liana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'am-	
	bito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei re-	
	golamenti. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata	
	dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.	
	2514 c.c. Per il requisito della prevalenza si rende applica-	
	bile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-sep-	
	ties, R.D. 30 marzo 1942, n. 318. La gestione sociale deve	
	essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del	
	codice civile.	

	La cooperativa: a)Non può distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato; b)Non può remunerare gli strumenti finanzia-	
	ri offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi; c)Non può distribuire le riserve tra i soci coo-	
	operatori; d)In caso di scioglimento della società l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò	
	stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali	
	o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede socia-	
	le. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà	
	aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla rela-	
	tiva Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Coo-	
	perative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sin-	
	dacali che si propongono iniziative di attività mutualisti-	
	che, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 5 Oggetto: La Società ha per oggetto lo svolgimento del-	
	le attività di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novem-	

	bre 1991 n. 381 ed in particolare:	
	a) istituzione, promozione, organizzazione, in proprio e non,	
	di servizi socio-sanitari (comunità - alloggio, comunità te-	
	rapeutiche assistite o protette, case famiglie, centri resi-	
	denziali, centri di attività protette, centri sociali, casa -	
	albergo, centri diurni, casa di riposo, consultorio, ambula-	
	tori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o	
	psichici, anziani, tossicodipendenti, alcolisti, minori in	
	difficoltà); b) organizzazione e gestione dei servizi, di e-	
	quipe socio - medico - psico - pedagogica e di medicina sco-	
	lastica da articolare nel seguente modo: - favorire l'integrazione	
	scolastica dei minori portatori di handicap; - rea-	
	lizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento sco-	
	lastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; -	
	favorire la specializzazione di individui portatori di handi-	
	cap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post sco-	
	lare; assistenza igienico sanitaria in orario scolastico; at-	
	tività di sostegno didattico in orario post scolastico; assi-	
	stenza e sostegno di bambini portatori e non di handicap in	
	età pre scolare e scolare; attività ricreative volte all'in-	
	tegrazione ed alla formazione professionale di soggetti in	
	difficoltà; corsi di formazione professionale; istituire e/o	
	gestire asili nido, scuole materne, centri per la prima in-	
	fanzia; assistenza e cura specialistica, riabilitativa, so-	
	ciale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di	

	riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici,	
	tossicodipendenti, ecc.; nonché in tutti gli spazi integranti	
	nei vari settori(scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni,	
	vacanze); prestazioni di servizio di trasporto e di servizio	
	di menza; interventi a favore delle famiglie bisognose, delle	
	famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenu-	
	to nella fase post penitenziaria; istituzione e gestione di	
	consultorio familiare; istituzione , gestione e realizzazione	
	di corsi di orientamento scolastico professionale, di quali-	
	ficazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e	
	di aggiornamento di personale educativo, sanitario e non; as-	
	sistenza domiciliare a favore degli anziani, disabili, fami-	
	glie in difficoltà; promozione, organizzazione e gestione di	
	seminari di studi, convegni, scambi di esperienza anche a	
	livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sa-	
	nitari; studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e	
	sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per	
	conto di terzi e la realizzazione di archivi manuali o compu-	
	terizzati; centri diurni e/o residenziali per minor a ri-	
	schio, anziani, inabili, comunità alloggio per disabili psi-	
	chici; gestione di uffici di servizio sociale e di segreta-	
	riato sociale di consulenza; editorie e stampa sulle attività	
	relative ai citati punti in oggetto; promozione di associa-	
	zioni di famiglie con le relative attività di sostegno;	
	attivazione delle unità di strada; realizzazione, acquisizio-	

	ne e gestione di impianti ricreativi per il turismo e per il	
	tempo libero. La gestione e l'organizzazione di gite turisti-	
	che e pellegrinaggi in tutto il mondo; la gestione di mense,	
	di centri di prima accoglienza, di centri diurni, di centri	
	residenziali, a favore degli immigrati; l'attività di labora-	
	tori di sartoria, cucito, della ceramica, ecc; la gestione di	
	parcheggi auto privati e/o pubblici; l'attività di ludoteca;	
	l'attività di manutenzione del verde pubblico; l'attività di	
	primo soccorso, trasporto infermi;	
	Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si	
	prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad	
	appalti, gare, trattative private, di Enti locali (Comuni,	
	Comunità montane, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali,	
	etc.) o con altri Enti Pubblici e privati.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e co-	
	munque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai me-	
	desimi. La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti di-	

	sposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di at-	
	tività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' per-	
	tanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma. I finanziamenti dei soci, con ob-	
	bligo di restituzione della somma versata, devono essere a	
	titolo completamente gratuito in deroga alla presunzione sta-	
	bilita dall'art. 1282 c.c. La Cooperativa potrà emettere ti-	
	toli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di am-	
	ministrazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed il	
	successivo Titolo IV del presente statuto.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 6 Numero e requisiti dei soci: Il numero dei soci è il-	
	limitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Possono essere soci "lavoratori" tutte	
	le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in parti-	
	colare coloro che abbiano maturato una capacità professionale	
	nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possa-	
	no collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	I soci lavoratori possono essere "ordinari" o "speciali".	
	Oltre ai soci "lavoratori", possono essere ammessi soci "sov-	
	ventori", soci "possessori di azioni di partecipazione coope-	
	rativa" o soci titolari di azioni emesse in relazione ad al-	
	tri strumenti finanziari. Possono essere altresì ammessi soci	

	"volontari" che prestino la loro attività gratuitamente, ai	
	sensi della L. n. 381/91, art. 2. I soci volontari non po-	
	tranno superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 11 della L. n. 381/91, persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In nessun	
	caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperati-	
	va. Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli inter-	
	detti, gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano inte-	
	ressi contrastanti con quelli della Cooperativa.	
	Art. 7 Soci ordinari: Sono denominati soci lavoratori "ordi-	
	nari" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la	
	propria attività lavorativa all'interno dell'impresa coopera-	
	tiva, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa	
	e partecipano alla gestione mutualistica.	
	Il socio, in particolare, partecipa al raggiungimento degli	
	scopi sociali fornendo il proprio lavoro in forma subordina-	
	ta, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.	
	Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea	
	dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che si in-	
	tendono attuare.	
	Nel regolamento interno, inoltre, viene determinato il trat-	
	tamento economico spettante sia ai soci aventi rapporto di	

	lavoro subordinato sia ai soci con rapporto di lavoro	
	autonomo.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	I soci lavoratori "ordinari", con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo, sta-	
	biliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, disci-	
	plinato da apposito regolamento interno.	
	Art. 8 Soci speciali: L'Organo Amministrativo può deliberare,	
	nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	lavoratori in una categoria "speciale" in ragione dell'intere-	
	resse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro in-	
	serimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci "speciali" co-	
	loro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci "speciali" co-	
	loro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della Coope-	

	rativa. La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione o di inse-	
	rimento del socio "speciale"; 2. i criteri e le modalità at-	
	traverso i quali si articolano le fasi di formazione profes-	
	sionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Coope-	
	rativa; 3. la quota che il socio "speciale" deve sottoscrive-	
	re al momento dell'ammissione.	
	A norma dell'art. 2527 c.c. i soci ammessi alla categoria	
	"speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del nu-	
	mero totale dei soci lavoratori "ordinari".	
	Ai soci "speciali" può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "speciali" non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti fi-	
	nanziari. Il socio appartenente alla categoria "speciale" ha	
	diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto	
	di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie con-	
	vocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare	
	in assemblea i soci operatori ordinari. Il socio apparte-	
	nente alla categoria "speciale" non può essere eletto nel	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I soci "spe-	
	ciali" non possono essere computati ai fini dell'esercizio	

	dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civi-	
	le. I soci "speciali" possono recedere nei casi previsti dal-	
	la legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rap-	
	porto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. I soci "speciali" possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 14 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio "speciale" è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio "speciale" secondo i termini e le mo-	
	dalità previste dall'articolo 14.	

	Art. 9 Ammissione nuovi soci: Chi intende essere ammesso come	
	socio lavoratore dovrà presentare all'Organo Amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo	
	e data di nascita; b) l'ammontare della partecipazione che si	
	propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e	
	del limite minimo al riguardo stabilito dall'Assemblea, oltre	
	al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'Assemblea su propo-	
	sta dell'Organo Amministrativo; c) l'indicazione dell'effet-	
	tiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professiona-	
	le maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Coo-	
	perativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendi-	
	mento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in con-	
	formità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; d) la	
	dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamen-	
	ti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera	
	sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria	
	dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavo-	
	ratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo	
	8 del presente statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Am-	

	ministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deli-	
	berazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione. L'Organo Amministrativo	
	nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 Diritti ed obblighi dei soci: La partecipazione dei	
	soci è costituita da quote che sono sempre nominative e nn	
	possono essere sottoposte a pegno o a vincoli. L'ammontare	
	della quota che si propone di sottoscrivere non dovrà comun-	
	que essere inferiore a Euro 25,00 ne superare il limite mas-	
	simo fissato dalla Legge.	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e preci-	
	samente: a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto	
	della sottoscrizione(nel caso di sottoscrizione di almeno 4	
	quote); b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo.	
	I "soci lavoratori" sono obbligati: 1) al versamento della	
	quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previ-	
	sti; 2) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'Assemblea; 3) al versamento della tassa di ammissione e-	

	ventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo; 4) all'os-	
	servanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 5) a con-	
	tribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda delle	
	necessità.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. E' altresì	
	vietato al socio di prestare, senza espresso consenso del	
	Consiglio di amministrazione, lavoro subordinato a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a	
	quello della Cooperativa; nonché svolgere attività concorren-	
	te in proprio. Il socio deve inoltre astenersi, anche al di	
	fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere com-	
	portamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa	
	deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a	
	partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può	
	autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni la-	
	vorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio,	
	presso altre cooperative.	
	Art. 11 Trasferimento delle quote: Il socio lavoratore che	

	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autoriz-	
	zazione deve essere motivato e contro il diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 12 Perdita della qualità di socio: La qualità di socio	
	si perde per recesso, esclusione o morte.	
	Art. 13 Recesso: Oltre che nei casi previsti dalla legge può	
	recedere il socio lavoratore che: a) abbia perduto i requisi-	
	ti per l'ammissione; b) non si trovi più in grado di parteci-	
	pare al raggiungimento degli scopi sociali; c) abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett. a.	
	5; b. diverso da quello subordinato 1. in presenza di recesso	
	contrattuale comunicato dalla Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso de-	
	ve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'Or-	
	gano Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	

	dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimano il re-	
	cesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al so-	
	cio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,	
	punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro	
	si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della co-	
	municazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con	
	cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del	
	rapporto sociale.	
	Art. 14 Esclusione L'esclusione è pronunciata dall'Organo Am-	
	ministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio lavoratore che: 1) non risulti avere od	
	abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società; 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o falli-	
	to; 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 6; 4) abbia visto ri-	
	solto l'ulteriore rapporto di lavoro: a. subordinato:	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	Cooperativa; 2. per mutuo consenso; 3. per dimissioni, anche	

	in periodo di prova; 4. per licenziamento per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo; 5. per perdita di appalto da	
	parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso	
	diverso datore di lavoro; b. diverso da quello subordinato:	
	1. per mutuo consenso; 2. per recesso contrattuale comunicato	
	dal socio lavoratore; 3. per inadempimento contrattuale, di	
	non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore; 4. per	
	inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da par-	
	te della Cooperativa; 5) sia in possesso dei requisiti per a-	
	vere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla leg-	
	ge; 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale; 7) non ottemperi	
	alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regola-	
	menti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzio-	
	ne, nemmeno temporanea, del rapporto; 8) senza giustificato	
	motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta	
	o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la Cooperativa; 9) venga a trovarsi in una delle situa-	
	zioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del pre-	
	sente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo; 10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti	
	idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali; 11) in qualunque modo arre-	
	chi danni gravi alla Cooperativa.	

	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione di-	
	venta efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento delibe-	
	rato dall'Organo Amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di	
	lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Art. 15 Controversie in materia di recesso ed esclusione: Le	
	deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, deb-	
	bono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci che inten-	
	dono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno	
	proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni del-	
	la ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 16 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione: I	
	soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso delle somme versate per liberare la quota da	
	essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi eventualmen-	

	te attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dell'ar-	
	ticolo 24 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperato-	
	re, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pa-	
	gamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Coope-	
	rativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito	
	liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso. I soci receduti o esclusi	
	avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventual-	
	mente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa	
	operativo.	
	Art. 17 Decesso del socio: In caso di morte del "socio coope-	
	ratore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui	
	effettivamente versata matura nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo.	
	Art. 18 Prescrizione dei diritti: I "soci cooperatori" rece-	
	duti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto,	
	dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante	
	entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo. Gli eredi del "socio cooperatore" dece-	

	duto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di li-	
	quidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazio-	
	ne dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.	
	Art. 19 Trattamento normativo ed economico dei soci lavorato-	
	ri: Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori	
	è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato	
	con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assem-	

	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed orga-	
	nizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte	
	dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considera-	
	to, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti	
	gli effetti.	
	TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 20 Titoli di debito e strumenti finanziari. Con delibe-	
	razione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui al-	
	l'art. 2480 c.c., la Cooperativa potrà emettere titoli di de-	
	bito nonchè strumenti finanziari privi di diritti di ammini-	
	strazione da offrire in sottoscrizione ad investitori profes-	
	sionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codi-	
	ce civile e dell'articolo 111-octies delle norme di attuazio-	
	ne e transitorie. In tal caso, con regolamento approvato dal-	
	la stessa Assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo	
	dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo va-	
	lore nominale unitario; - le modalità di circolazione nel ri-	

	spetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.; - i criteri di	
	determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; - il	
	termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'Assemblea Speciale dei possesso-	
	ri dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo Rap-	
	presentante Comune si applica quanto previsto dall'articolo	
	2541 del codice civile, in quanto compatibile con le disposi-	
	zioni del presente statuto.	
	TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art. 21 Patrimonio sociali. Il patrimonio della Cooperativa	
	è costituito: a) dal capitale sociale dei soci cooperatori	
	che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	no- minative, ciascuna del valore non inferiore e non	
	superiore al massimo previsto dalla legge; b) dagli strumenti	
	finanzia- ri non partecipativi posseduti dagli investitori	
	qualificati di cui al precedente Titolo IV; c) dalla riserva	
	legale, for- mata con le quote degli utili di esercizio di	
	cui al succes- sivo articolo 24; d) da ogni altra riserva	
	costituita e/o prevista per legge; e) dalla riserva	
	straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	

	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci cooperatori nè durante la vita sociale nè all'atto	
	dello scioglimento.	
	Art. 22 Esercizio sociale e bilancio. L'esercizio sociale va	
	dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla reda-	
	zione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello	
	stato patrimoniale e nel conto economico devono essere ripor-	
	tati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci,	
	distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'Organo Amministrativo documenta, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla rela-	
	zione sulla gestione e/o nota integrativa, nella quale, in	
	particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Am-	
	ministrativo nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Coo-	
	perativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta	
	relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragioni	
	delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo	

	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale. L'Organo Amministrativo, con	
	propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta	
	giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà	
	enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse even-	
	tualmente necessario il prolungamento del termine fino a cen-	
	tottanta giorni.	
	L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-	
	lazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di eser-	
	cizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 Ristorni. L'assemblea che approva il bilancio può de-	
	liberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazio-	
	ne del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti	
	e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito re-	
	golamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità con	
	i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni -	
	in via generale - debbono considerare quantità e qualità del-	
	l'apporto mutualistico. L'assemblea può deliberare la ripar-	
	tizione dei ristorni a ciascun socio: a. in forma liquida; b.	
	mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte	
	e versate; è fatto salvo comunque quanto disposto all'art. 8	

	del presente statuto.	
	Art. 24 Destinazione dell'utile: L'assemblea che approva il	
	bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto desti-	
	nandolo: a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%)	
	alla riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura	
	e con le modalità previste dalla legge; c) un'eventuale quo-	
	ta, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci	
	cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di stru-	
	menti finanziari privi di diritti di amministrazione, quale	
	dividendo, nella misura stabilita di volta in volta dall'as-	
	semblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile; e) u-	
	n'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fi-	
	ni fiscali; f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art.	
	23 del presente statuto; g) quanto residua alla riserva	
	straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge o per specifica disposizione del pre-	
	sente statuto, che il residuo degli utili di esercizio sia	

	devoluto alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di	
	perdite di esercizio.	
	TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	Art. 25 Organi sociali: Sono organi della società: a) l'As-	
	semblea dei soci; b) l'Assemblea Speciale dei possessori de-	
	gli strumenti finanziari; c) l'Amministratore Unico o il Con-	
	siglio di Amministrazione; il Collegio dei Sindaci, se nomi-	
	nato.	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 26 Decisioni dei soci: I soci decidono sulle seguenti	
	materie, nonchè su ogni altra materia che la legge ed il pre-	
	sente statuto riservano alla loro competenza: 1) approvazione	
	del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi	
	dei precedenti artt. 22 e 24 del presente statuto; 2) strut-	
	tura dell'organo amministrativo, scegliendo tra Amministrato-	
	re Unico o Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca de-	
	gli amministratori, determinazione del periodo di durata del	
	loro mandato; 3) determinazione degli eventuali compensi do-	
	vuti agli amministratori per tale loro attività; 4) nomina,	
	se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno,	
	dei componenti del Collegio Sindacale, elezione tra questi	

	del Presidente e determinazione dei compensi loro spettanti;	
	deliberazione dell'eventuale revoca dei Sindaci; 5) nomina,	
	se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno,	
	di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art.	
	35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico; 6) approvazione dei	
	regolamenti previsti dal presente statuto; 7) deliberazione	
	sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli ammi-	
	nistratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni	
	caso, in occasione della prima convocazione successiva alla	
	richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal presente statuto; 9) modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo: in tal caso il verbale è redatto da notaio e si	
	applica l'art. 2436 del codice civile; 10) decisione di com-	
	piere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro	
	approvazione. Le decisioni dei soci sono adottate mediante	
	deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del co-	
	dice civile.	
	Art. 27 Diritto di voto: Ogni socio che risulti iscritto nel	
	libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei	

	versamenti delle quote sottoscritte ha diritto di partecipare	
	alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al di-	
	ritto di voto previste a norma del presente statuto. Ogni so-	
	cio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della quota posseduta.	
	Art. 28 Assemblea dei soci: L'Assemblea si può riunire presso	
	la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da tratta-	
	re, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima, inviata a mezzo lettera	
	raccomandata, fax o e-mail, o consegnata ai soci o affissa	
	nei locali o nelle eventuali sedi di lavoro e di attività al-	
	meno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega	
	scritta e la relativa documentazione è conservata dalla	
	società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	
	soci e quando tutti gli amministratori ed i sindaci o il re-	
	visore, se nominati, sono presenti o informati della riunione	
	e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i	
	sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in As-	

	semblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, se-	
	condo quanto previsto nel precedente articolo 22 del presente	
	statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Art. 29 Quorum costitutivi e deliberativi: In prima convoca-	
	zione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritti	
	al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. Per la validità delle	
	deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza as-	
	soluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed	
	il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costi-	
	tutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati	
	dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie. L'intervento in Assemblea può avvenire anche	
	mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i par-	
	tecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere	
	consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la di-	
	scussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relati-	

	vi agli argomenti trattati. Nei casi di modificazione del-	
	l'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui	
	all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Art. 30 Presidenza dell'Assemblea: L'Assemblea è presieduta	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Ammi-	
	nistratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata da-	
	gli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea verifica la re-	
	golarità della costituzione, accerta l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale. Il verbale deve essere	
	redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi pre-	
	visti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal nota-	
	io.	
	SEZIONE II - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Art. 31 All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di	
	cui all'articolo 17 ed al relativo Rappresentante Comune si	
	applica quanto previsto dall'articolo 2541 del codice civile,	
	in quanto compatibile con le disposizioni del presente statu-	
	to.	

	SEZIONE III - AMMINISTRAZIONE	
	Art. 32 Amministratori Gli amministratori sono investiti di	
	tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della	
	società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la com-	
	petenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge	
	e del presente statuto. L'Amministratore Unico o la maggio-	
	ranza degli amministratori sono scelti fra i soci. Gli ammi-	
	nistratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili	
	senza limitazioni. Agli amministratori spetta il rimborso	
	delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta	
	all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi do-	
	vuti agli amministratori per tale loro attività; spetta agli	
	amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei	
	suoi membri che siano investiti di particolari cariche in	
	conformità del presente statuto. Gli amministratori, in occa-	
	sione della approvazione del bilancio di esercizio, devono	
	indicare specificamente nella relazione prevista dall'artico-	
	lo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Art. 33 Consiglio di Amministrazione: Se i soci nominano più	
	amministratori, la Cooperativa è amministrata da un Consiglio	
	di Amministrazione che si compone da tre a sette consiglieri,	
	fra i quali sono eletti il Presidente ed il Vicepresidente.	

	Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove,	
	purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario alme-	
	no un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vicepresidente o del consigliere presente	
	più anziano in età. Il Consiglio di Amministrazione è convo-	
	cato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lette-	
	ra, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunan-	
	za, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta e-	
	lettronica o a mezzo di messo in modo che i consiglieri, i	
	sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. L'intervento alla adunanze	
	del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga	
	opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali	
	casi tutti i partecipanti debbono essere identificati ed a	
	tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale,	
	di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti	
	ed atti relativi agli argomenti trattati. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono	
	palesi.	
	Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il	

	voto determinante di un amministratore in conflitto di inte-	
	ressi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno pa-	
	trimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli am-	
	ministratori e, ove nominati, dal Collegio Sindacale o del	
	Revisore.	
	Art. 34 Sostituzione degli amministratori: Qualora vengano a	
	mancare uno o più consiglieri di amministrazione il Consiglio	
	provvede a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre co-	
	stituita da amministratori nominati con decisione dei soci, e	
	gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza	
	degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provve-	
	da alla sostituzione dei mancanti.	
	Art. 35 Rappresentanza sociale: Al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano la	
	rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti	
	rientranti nell'oggetto sociale. Il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono perciò auto-	
	rizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze. Il legale rappresentante	
	della Cooperativa ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la so-	
	cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministra-	

	tiva, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di as-	
	senza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribu-	
	zioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente, previa auto-	
	rizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare	
	parte dei suoi poteri rappresentativi ad un altro amministra-	
	tore, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della so-	
	cietà e/o a soggetti terzi. L'Amministratore Unico può confe-	
	rire speciale procura a dipendenti della società e/o a sog-	
	getti terzi per il compimento degli atti di sua competenza.	
	SEZIONE IV - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE	
	Art. 36 Controllo legale dei conti e controllo contabile: I	
	soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento	
	nominare un Collegio Sindacale o un Revisore. In ogni caso,	
	la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme	
	di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è infe-	
	riore a quello minimo stabilito per le società per azioni op-	
	pure se vengono superati per due esercizi consecutivi due	
	dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione	
	del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si appli-	
	cano le norme sulla società per azioni ed il controllo con-	
	tabile è esercitato dal collegio sindacale.	
	Art. 37 Collegio Sindacale Nomina - Composizione - Durata: Il	
	Collegio Sindacale, qualora nominato, è disciplinato dalle	
	disposizioni di cui al presente articolo ed dal successivo	
	art 38: Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effe-	

	tivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di leg-	
	ge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine	
	di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge,	
	agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre	
	esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Art. 38 Competenza e riunioni: Il Collegio Sindacale vigila	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare sul-	
	l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-	
	mento. Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo	
	contabile. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale	
	sottoscritto dagli intervenuti. La riunione potrà svolgersi	
	anche in videoconferenza. Il Collegio Sindacale è regolarmen-	
	te costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da	

	parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convo-	
	care l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dal-	
	la legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con-	
	vocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico	
	ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia ur-	
	gente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della	
	approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare spe-	
	cificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codi-	
	ce civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo sociale. Dovranno, inoltre, docu-	
	mentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo	
	2513 del codice civile. I Sindaci possono in ogni momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e con-	
	trollo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di o-	
	gni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da	
	inserirsi nell'apposito libro. L'azione di responsabilità nei	
	confronti dei Sindaci può essere esercitata da soci che rap-	
	presentino almeno un terzo del capitale sociale. La denuncia	
	al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può	
	essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE	
	Art. 39 Scioglimento e liquidazione: La Cooperativa si scio-	
	glie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	

	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro	
	delle Imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scio-	
	oglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della	
	stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modi-	
	ficazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in	
	merito a: A) numero dei liquidatori e regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) nomina	
	dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rap-	
	presentanza della società; c) criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con parti-	
	colare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami	
	di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	
	essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'im-	
	presa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di	
	singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquida-	
	tori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli	
	atti utili per la liquidazione della Società.	
	La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato	
	di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa	
	di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	

	Art. 40: Devoluzione del patrimonio: In caso di scioglimento	
	della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero	
	patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: a) il	
	rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventual-	
	mente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati; b) il	
	rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti ammini-	
	strativi, qualora emessi.	
	Art. 41: Disposizioni finali: Le clausole mutualistiche, di	
	cui agli artt. 21, 24 e 40, sono inderogabili e devono essere	
	in fatto osservate.	
	Art. 42: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono	
	le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciale	
	sulle Cooperative.	
	Firmato da Di Raimondo Maria Rita nella qualità	
	Firmato da Longobardo Giovanni notaio	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMEN-	
	TO SU SUPPORTO CARTACEO SI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R.	
	445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.	